

Ordinanza sui principi generali della costituzione di scorte (Ordinanza sulla costituzione di scorte)

del 6 luglio 1983 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4, 8, 10, 10a, 11, 16, 27, 28 capoverso 4, 52, 55, 56 e 57 della legge dell'8 ottobre 1982¹ sull'approvvigionamento del Paese (LAP),²

ordina:

Sezione 1: Costituzione volontaria di scorte³

Art. 1 Scorte d'esercizio volontariamente costituite

¹ Le scorte d'esercizio volontariamente costituite (art. 4 cpv. 2 LAP) non sottostanno ad alcuna disciplina contrattuale da stipularsi con la Confederazione.

² Anche in caso di emanazione di prescrizioni sul disciplinamento delle merci, esse rimangono per principio a disposizione dei proprietari e non sono computate sui contingenti cui questi hanno diritto. L'uso di queste scorte nell'azienda del proprietario e le forniture alla clientela devono nondimeno essere sempre conformi alle prescrizioni sul disciplinamento delle merci.

Art. 2⁴

Art. 3⁵ Deroghe riservate

Il Consiglio federale può derogare all'articolo 1 qualora l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale sia seriamente minacciato o perturbato a causa di un conflitto armato o di altri eventi egemonici e non si possa rimediare altrimenti alla situazione.

RU 1983 956

¹ RS 531

² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2006 5341).

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1448).

⁴ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, con effetto dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1448).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1448).

Art. 4 Scorte domestiche

¹ L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del paese (Ufficio federale) informa periodicamente la popolazione sulla necessità di costituire scorte domestiche.

² Le scorte costituite per il proprio fabbisogno da un'economia domestica o da una persona sola rimangono a disposizione dei proprietari anche in caso di emanazione di prescrizioni sul disciplinamento delle merci e non sono computate sui contingenti cui questi hanno diritto.

³ ...⁶

Sezione 2: Costituzione di scorte obbligatorie⁷**Art. 5⁸** Costituzione imperativa e volontaria di scorte obbligatorie

¹ I beni d'importanza vitale per i quali il Consiglio federale prescrive la costituzione di scorte sottostanno alla costituzione imperativa di scorte obbligatorie.

² I beni d'importanza vitale per i quali non è prescritta la costituzione di scorte possono, su una base facoltativa, essere oggetto di contratti per la costituzione volontaria di scorte obbligatorie.

Art. 6 Contratti per la costituzione di scorte obbligatorie

¹ L'Ufficio federale conclude contratti per la costituzione di scorte obbligatorie.

² I depositari delle scorte obbligatorie devono essere domiciliati sul territorio nazionale o doganale svizzero.⁹

^{2bis} Le aziende depositarie devono essere iscritte nel registro di commercio.¹⁰

^{2ter} Esse devono esercitare o assumere un'attività regolare nel ramo economico di cui si tratta. Fanno eccezione soltanto le aziende la cui attività principale consiste nella gestione di depositi con scorte obbligatorie (art. 8 cpv. 7 LAP).¹¹

³ Per i singoli rami economici, sono stipulati contratti uniformi. In merito, vanno osservati gli articoli 6 a 11 LAP.

⁴ I depositari delle scorte devono tenere una contabilità che fornisca indicazioni precise quanto alla consistenza, alle entrate e alle uscite delle scorte obbligatorie per ogni luogo di deposito.

⁶ Abrogato dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, con effetto dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1448).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1448).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1448).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1448).

¹⁰ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1448).

¹¹ Introdotta dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1448).

⁵ Possono essere oggetto di una scorta obbligatoria soltanto le merci di qualità e dimensioni usuali nel commercio.

Art. 6a¹² Costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi o in comune

¹ Per la costituzione imperativa di scorte obbligatorie, il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che il depositario possa trasferire una parte del suo obbligo di costituire scorte a un terzo qualificato (costituzione di scorte obbligatorie da parte di terzi).

² Sono considerati terzi anche le società la cui attività principale consiste nella gestione di depositi con scorte obbligatorie per un determinato ramo dell'economia (costituzione di scorte obbligatorie in comune).

³ Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)¹³ determina mediante istruzioni la parte dell'obbligo di costituire scorte che i depositari possono trasferire a terzi.

Art. 7 Finanziamento delle scorte obbligatorie

¹ Per sgravare finanziariamente i depositari delle scorte obbligatorie, il DEFR prende provvedimenti volti a procurare crediti a basso saggio d'interesse.

² I depositari delle scorte obbligatorie che intendono assumere un credito bancario garantito dalla Confederazione devono, nei confronti della banca, dimostrare la loro solvibilità ed emettere, per il credito, pagherò cambiari in favore della banca. Il credito non deve superare il 90 per cento del valore determinante delle merci oggetto della scorta obbligatoria.

³ Se i prezzi di base delle merci oggetto di scorte obbligatorie sono ammortizzati e si situano nettamente al di sotto del valore di mercato, il credito può ammontare fino al 100 per cento del valore determinante delle merci oggetto della scorta obbligatoria.¹⁴

Art. 7a¹⁵ Modalità di tassazione delle scorte obbligatorie

¹ Per i beni che sono oggetto di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie al momento dell'allestimento dell'imposta federale diretta sono ammesse le seguenti rettifiche di valore:

- a. per la costituzione imperativa di scorte obbligatorie, al massimo il 50 per cento del prezzo di base;
- b. per la costituzione volontaria di scorte obbligatorie, al massimo l'80 per cento del prezzo d'acquisto o di produzione; se è inferiore, il prezzo effettivo della merce serve di base per calcolare la rettifica di valore.

¹² Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1448).

¹³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 25 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3279).

¹⁵ Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2006 5341).

² La tassazione di riserve latenti risultanti dalle rettifiche di valore giusta il capoverso 1 avviene al momento della liquidazione di queste ultime.

³ Qualora in seguito a una modifica del contratto effettuata dall'Ufficio federale il contenuto delle riserve non sia più soggetto alla costituzione di scorte obbligatorie, la liquidazione della rettifica di valore non più giustificata può essere ripartita in modo lineare su tre periodi fiscali al massimo. Se liquida volontariamente la rettifica di valore, il depositario della scorta obbligatoria non ha il diritto di procedere a una ripartizione.

⁴ Le disposizioni dei capoversi 1 e 2 si applicano per analogia all'allestimento dell'imposta cantonale diretta.

Art. 8 Rischi inassicurabili del depositario delle scorte obbligatorie

La Confederazione può assumere la copertura dei rischi che non siano assicurabili presso istituti privati o di diritto pubblico per le scorte obbligatorie. L'Ufficio federale definisce le prestazioni nel contratto per scorte obbligatorie.

Art. 9 Disdetta

¹ Il depositario delle scorte obbligatorie può, ogni anno, con preavviso di tre mesi, disdire il contratto per la fine dell'anno civile o per la data convenuta nel contratto.

² L'Ufficio federale può disdire il contratto:

- a. ogni anno, per la fine dell'anno civile o per la data convenuta nel contratto, con preavviso di tre mesi;
- b. in ogni tempo, sempre con preavviso di tre mesi, se appare d'interesse pubblico che talune clausole siano modificate o completate;
- c. in ogni tempo, con effetto immediato, se il depositario delle scorte obbligatorie ha commesso una violazione contrattuale grave e di tal natura da lasciar presumere che più non dia garanzia quanto all'esecuzione del contratto.

³ In caso di scioglimento di un contratto imperativo per la costituzione di scorte obbligatorie, il diritto di importare decade, eccetto che risulti dall'adempimento di altre condizioni e oneri (art. 8 LAP).

Art. 10 Controllo delle scorte obbligatorie

L'Ufficio federale emana istruzioni per gli organi incaricati dell'esecuzione del controllo delle scorte obbligatorie.

Art. 10a¹⁶ Obbligo di fornire informazioni

L'Amministrazione federale delle dogane e l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) mettono, nella dovuta forma, i dati necessari per le autorizzazioni e le importazioni, in particolare le dichiarazioni doganali, a disposizione dell'Ufficio

¹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del 22 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU 2006 5341).

federale e delle organizzazioni da esso incaricate di rilasciare i permessi d'importazione o di censire i depositari delle scorte obbligatorie.

Art. 11¹⁷ Fondi di garanzia e istituzioni analoghe

¹ Se un ramo economico costituisce un fondo di garanzia o istituzioni analoghe per assicurare la costituzione delle scorte obbligatorie e i compiti connessi sono affidati a una corporazione, gli statuti devono determinare giusta quali criteri generali si potranno prelevare contributi sulle importazioni o su merci che vengono messe in commercio per la prima volta e versare indennità ai depositari delle scorte obbligatorie al fine di sopperire alle spese di deposito e al rischio di un ribasso dei prezzi, nonché di ammortare le merci oggetto delle scorte obbligatorie.

² Le corporazioni devono sottoporre per approvazione all'Ufficio federale mediante richiesta motivata:

- a. le disposizioni emanate per precisare i diritti e gli obblighi dei membri e fondate sugli statuti approvati dal DEFR;
- b. le decisioni in merito ai contributi versati ai fondi di garanzia.¹⁸

^{2bis} L'approvazione avviene sotto forma di decisione.¹⁹

³ I fondi di garanzia e altre istituzioni analoghe devono essere esaminati almeno una volta all'anno da organi di controllo o di revisione indipendenti. Questi presentano annualmente all'Ufficio federale un rapporto sull'estensione e sul risultato dell'esame.

⁴ L'Ufficio federale vigila affinché i mezzi finanziari dei fondi di garanzia e di altre istituzioni analoghe siano usati conformemente al loro scopo e affinché i contributi riscossi siano proporzionati al fabbisogno finanziario. Se l'utilizzo dei mezzi finanziari non avviene conformemente al loro scopo o i contributi non sono proporzionati al fabbisogno finanziario, l'Ufficio federale impone alla corporazione interessata di effettuare gli adattamenti necessari.²⁰

Art. 11a²¹ Fissazione del livello massimo dei contributi ai fondi di garanzia

¹ Il DEFR può fissare il livello massimo dei contributi ai fondi di garanzia tarifficati nel contesto dell'accordo agrario dell'Uruguay-Round/OMC per lo zucchero, i grassi e gli oli commestibili, i foraggi e i semi da foraggio.

² Se il livello massimo dei contributi ai fondi di garanzia tarifficati è ridotto in funzione degli obblighi dell'OMC, detti montanti sono ridotti nella stessa proporzione dell'aliquota doganale per le merci interessate.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU **2001** 1448).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2579).

¹⁹ Introdotto dal n. I dell'O del 25 apr. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2579).

²⁰ Introdotto dal n. I dell'O del 15 gen. 2003 (RU **2003** 251). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU **2012** 2579).

²¹ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 1995, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU **1995** 1796).

³ È possibile derogare a tale regola qualora gli obiettivi di approvvigionamento economico del Paese siano minacciati dall'abbassamento dei contributi ai fondi di garanzia o i mezzi disponibili dei fondi di garanzia in questione permettano di ridurre i contributi in misura maggiore.

Sezione 3:²² Liberazione di scorte obbligatorie in caso di grave penuria

Art. 12

¹ Il DEFR può ordinare la liberazione di scorte obbligatorie se le perturbazioni dei mercati generano situazioni di grave penuria (Titolo terzo LAP). Esso può subordinare la liberazione a determinate condizioni.

² L'Ufficio federale disciplina con i depositari delle scorte obbligatorie la liberazione nel singolo caso. A tal fine, nell'ambito della costituzione imperativa di scorte obbligatorie, esso fa capo alle organizzazioni interessate dell'economia.

Sezione 4: Rilevamenti statistici

Art. 13

¹ I rilevamenti statistici concernenti le scorte, le possibilità di deposito e d'immagazzinamento, il fabbisogno nazionale e le capacità di produzione per beni e servizi d'importanza vitale devono essere coordinati con le altre statistiche federali.

² L'Ufficio federale può utilizzare per fini statistici i dati ottenuti nell'esecuzione.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14²³ Esecuzione

¹ L'Ufficio federale è incaricato di eseguire la presente ordinanza in quanto il DEFR non affidi l'esecuzione a un altro servizio. Esso può affidare l'esecuzione di controlli e rilevamenti, sotto la sua sorveglianza, ai settori dell'approvvigionamento economico del Paese, ai Cantoni o a corporazioni di diritto pubblico o privato nonché a organizzazioni dell'economia.

² Sentite le cerchie economiche interessate, il DEFR emana istruzioni d'esecuzione relative alla costituzione delle scorte obbligatorie all'attenzione delle corporazioni che amministrano un fondo di garanzia o istituzioni analoghe.

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1448).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 apr. 2001, in vigore dal 1° lug. 2001 (RU 2001 1448).

Art. 15 Abrogazione

L'ordinanza del 15 luglio 1958²⁴ concernente la preparazione della difesa nazionale economica (misure preparatorie e misure da prendere in tempi malsicuri) è abrogata.

Art. 16 Disposizione transitoria

I rapporti giuridici esistenti non conformi alla presente ordinanza devono essere adeguati alle nuove disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 1983.

²⁴ [RU 1958 482, 1959 599, 1969 81 n. II lett. E n. 10]

